



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 86 del 29 marzo 2018 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 03 del 23 Marzo 2018

OGGETTO: Modifiche al regolamento dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

L'Anno Duemiladiciotto il giorno Ventitrè mese di Marzo alle ore 13,40 nella Casa Comunale, è presente il **Commissario Straordinario dott. Ernesto RAIÒ**, con i poteri spettanti al **Consiglio Comunale** fino all'insediamento del suddetto Organo ordinario giusto **Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2017**.

Assiste il Segretario Generale dell'Ente dott.ssa Brunella Iannettone, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Modifiche al Regolamento dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Approvazione. Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **PREMESSO** che con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- **CONSIDERATO** che l'art. 251 del medesimo D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per gli enti dissestati, espressamente prevede:

Articolo 251: *Attivazione delle entrate proprie.*

1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*

2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*

3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*

4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*

5. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*

6. *Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*

- **VISTO** l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28/12/2015 e successive modificazioni, che dispone:

26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini*

dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

- **VISTA** la nota del Ministero dell'Interno del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della finanza Locale, trasmessa a mezzo PEC prot. n. 29113 in data 13/03/2018, acquisita al prot. 1570 della medesima data con la quale si rammenta di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, ai sensi dell'art. 251, commi 1, 3 e 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, entro 30 giorni dalla data dell'esecutività della deliberazione di dissesto;

- VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- VISTI, altresì:

- il combinato disposto degli articoli 151 e 174 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali fissano al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. Interno del 29/11/2017 (G.U. n. 285 del 06/12/2017) ed il successivo D.M. 09/02/2018 (G.U. n. 38 del 15/02/2019), che hanno prorogato al **31 marzo 2018** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione **2018/2020**;

- **VISTO** l'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce a decorrere dal 01 gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

- **VISTE** le modifiche apportate dal comma 142 dell'art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007, n. 296 del 27/12/2006;

- VISTO, inoltre:

- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- l'articolo 1, comma 42, lettera a), della legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017) che ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2017, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal comma 26 della citata legge n. 208/2015 per l'anno 2015.

- **VISTA** la legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di stabilità 2018), che all'art. 1, comma 37, lett. a), ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2018, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal comma 26 della suddetta legge n. 208/2015 per l'anno 2015. La stessa Legge n. 208/2015 stabilisce che "il blocco" degli aumenti dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 comma 639, della legge n. 147/2013, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011. Il blocco degli aumenti, inoltre, non opera per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto di cui, rispettivamente, all'art. 243-bis e all'art. 246 del D. Lgs. n.267/2000;

- **CONSIDERATO** che con deliberazione di C. C. n. 08 del 20/03/2007 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

- **RITENUTO** di dover apportare delle modifiche al suddetto Regolamento come di seguito riportate:

- *L'art. 3 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è così sostituito:*

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'aliquota dell'addizionale è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intende confermata l'aliquota determinata nel precedente anno, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico, individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002.

- *L'art. 5- Esenzioni, del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è così sostituito:*

Art. 5- Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, il Comune può stabilire una soglia di esenzione dall'addizionale comunale, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite apposita deliberazione del Consiglio Comunale di modifica del Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

2. Per l'anno 2018 non è prevista nessuna soglia di esenzione. Per gli anni successivi, in caso di mancata modifica del presente regolamento, si intende confermata la non applicazione della soglia di esenzione.

- L'art. 7- Entrata in vigore, del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è così sostituito:

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 e unitamente alla delibera di approvazione verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali “Ufficio Federalismo Fiscale”.

- **RITENUTO** di approvare le suddette modifiche al Regolamento in parola; come da dispositivo;
- **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTA** la legge 27 luglio 2000, nr. 212, in materia di “Statuto dei diritti del contribuente”;
- **VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti n. **05/2018 in data 21/03/2018**, acclarato al prot. n. **1745 del 22/03/2018**, agli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto, per le motivazioni sopra esposte, che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente riportate, le modifiche al Regolamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF, predisposte dal competente ufficio comunale, relativamente agli articoli come di seguito riportati:

- L'art. 3 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è così sostituito:

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

1. **La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**
2. **L'aliquota dell'addizionale è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intende confermata l'aliquota determinata nel precedente anno, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

3. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico, individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002.

- L'art. 5- Esenzioni, del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è così sostituito:

Art. 5- Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, il Comune può stabilire una soglia di esenzione dall'addizionale comunale, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite apposita deliberazione del Consiglio Comunale di modifica del Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

2. Per l'anno 2018 non è prevista nessuna soglia di esenzione. Per gli anni successivi, in caso di mancata modifica del presente regolamento, si intende confermata la non applicazione della soglia di esenzione.

- L'art. 7- Entrata in vigore, del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è così sostituito:

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 e unitamente alla delibera di approvazione verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali “Ufficio Federalismo Fiscale”.

3) Di dare atto che la suddetta modifica al Regolamento, approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2018, con abrogazione di ogni altra disciplina con essa contrastante;

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione al fine della pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 02 dicembre 2011, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

5) Di dare atto, infine, che l'allegato Regolamento costituito da nr. 7 articoli ed integrato con le modifiche sopra riportate, verrà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente per trenta giorni consecutivi.

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione agli interventi previsti in dipendenza dall'adozione del presente atto

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16/06/1998 nr. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1, commi 142-143-144 Legge nr. 296 del 27/12/2006.

Art. 2
Soggetti passivi

1. Sono tenuti al pagamento dell'addizionale le persone fisiche che possiedono redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F., aventi il domicilio fiscale nel Comune di Pignataro Interamna alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 3
Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'aliquota dell'addizionale è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intende confermata l'aliquota determinata nel precedente anno, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico, individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002.

Art. 4
Modalità di versamento

1. A decorrere dall'anno di imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo

assegnato al Comune. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno definite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di aprile. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Art. 5

Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, il Comune può stabilire una soglia di esenzione dall'addizionale comunale, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite apposita deliberazione del Consiglio Comunale di modifica del Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
2. Per l'anno 2018 non è prevista nessuna soglia di esenzione. Per gli anni successivi, in caso di mancata modifica del presente regolamento, si intende confermata la non applicazione della soglia di esenzione.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 e unitamente alla delibera di approvazione verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali “Ufficio Federalismo Fiscale”.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Soggetti passivi

Articolo 3 – Determinazione incremento aliquota

Articolo 4 – Modalità di versamento

Articolo 5 – Esenzioni

Articolo 6 – Disposizioni finali

Articolo 7 – Entrata in vigore

22 MAR. 2018

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Risposto il
con Protocollo

Verbale n. 05/2018	OGGETTO: Parere sui provvedimenti di attivazione delle entrate proprie.
Data 21.03.2018	

L'anno 2018, il giorno 21 del mese di marzo, l'organo di revisione economico finanziaria Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio, nominata con deliberazione consiliare n. 20 del 21.07.2016

-Vista la nota prot. 1716 del 20.03.2017 del responsabile del servizio finanziario ;

-vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr. 02 dell'8 marzo 20182 " Art 246 del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267. Dichiarazione de dissesto finanziario del Comune di Pignataro Interamna (FR) conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

-Visto l'art.251 del T.U. degli Enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, nr. 267 con cui l'Ente deve deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie.

ESPRIME

parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni all'adempimento degli atti suddetti.

L'organo di revisione economico-finanzia

Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio



OGGETTO: Modifiche al Regolamento dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Approvazione. Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 23/03/2018. **Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)**
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 23/03/2018. **Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)**
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 23/03/2018. **Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)**
F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
F.to: Dott.ssa Brunella Iannettone

Il Commissario Straordinario
F.to: Dott. Ernesto Raio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **29 marzo 2018**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **29 marzo 2018.**

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **29 marzo 2018.**

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

